



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Newsletter – Le recenti novità in materia di *Golden Power*

24 maggio 2022

Le recenti novità in materia di *Golden Power*

Nel pressoché totale silenzio mediatico, il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, (cd. “Decreto Ucraina”) convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 2022, n. 51 – più conosciuto e dibattuto per aver introdotto un pacchetto di misure urgenti al fine di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina – oltre a intervenire su diversi fronti, tra cui il contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di strumenti di sostegno alle imprese e la previsione di misure di accoglienza umanitaria, ha altresì inciso in modo significativo nel rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica, modificando la normativa in materia di “Golden Power”. In particolare il Capo I del Decreto Ucraina, infatti, apporta alcune rilevanti modifiche al Decreto Legge n. 21 del 16 marzo 2012, convertito nella legge n. 56 dell’11 maggio 2012 (“Decreto Golden Power”) attraverso la previsione delle seguenti misure.

1. Ai sensi dell’articolo 24 (*Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power*):

- nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (ex art. 1 del Decreto Golden Power), le **operazioni oggetto di notifica** comprenderanno anche quelle che **hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi**, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori strategici. La tutela risulta maggiormente rinforzata dal nuovo comma 5-bis all’articolo 1 del Decreto Golden Power: la legge di conversione del Decreto Ucraina ha introdotto infatti un obbligo di notifica anche per la **costituzione di imprese** il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;

- **è introdotta**, per l'impresa acquirente e per l'impresa target, **la notifica** "ove possibile" **congiunta** dell'operazione, in modo da evitare due diverse notifiche, una da parte dell'impresa acquirente e una successiva da parte dell'impresa target (normalmente al rinnovo gli organi sociali). Ove ciò non sia possibile, la notifica deve essere sintetizzata in un'informativa indirizzata alla società oggetto di acquisizione (cd. target), la quale può presentare memorie e altri documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dal deposito della notifica. La suddetta notifica congiunta, sempre ove possibile, è prevista anche con riferimento ai settori ex art. 2 del Decreto Golden Power. Il fine di tale previsione può essere rinvenuto nella necessità di considerare la società *target* come "parte" della notifica e non come soggetto "terzo" e altrui rispetto al procedimento, impattando così sulle tempistiche, di modo da ridurre i termini procedurali in caso di richiesta di informazioni¹. Sul punto, si rileva come ad oggi risultino ancora poco delineati i presupposti che fanno sorgere l'obbligo di notifica in capo alla società *target*, anche in operazioni di acquisizione che comportino un cambio di controllo. Difatti, normalmente, al momento in cui la *target* si trova ad effettuare la notifica congiunta, ovvero subito dopo il *signing* dell'operazione, non sono state ancora assunte delibere di rinnovo degli organi sociali o altre delibere che attestino il cambio di controllo sugli attivi strategici (dal momento che ciò avviene in momento successivo, al *closing*) e pertanto, non vi sarebbe l'attualità dei presupposti previsti dalla normativa, da cui decorrono, tra l'altro, i termini per la notifica stessa.

¹ Dal momento che le richieste di informazioni rivolte (i) alle parti dell'operazione, sospendono il termine per la clearance per 10 giorni e (ii) a terzi, sospendono il medesimo termine fino a 20 giorni

2. Ai sensi dell'articolo 25 (*Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012*) sono **stabilizzate**, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune **previsioni** relative sia all'obbligo di notifica delle **acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE**, sia all'obbligo di notifica delle **acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE**. Si rileva, in particolar modo, che a partire dal 1 gennaio 2023, **l'obbligo di notifica è esteso anche ai soggetti stabiliti o residenti in Italia** con riferimento alle operazioni che (i) comportano l'acquisizione del controllo societario e che (ii) rientrano nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario (incluso quello creditizio e assicurativo). La legge di conversione del Decreto Ucraina introduce, inoltre, una ampia definizione di "soggetto esterno all'Unione Europea" e aggiunge che la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi ai sensi del comma 1 oppure comma 1 ter dell'articolo 2 del Decreto Golden Power (ossia gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora uno o più soci esterni all'Unione europea detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%.

Degna di nota appare anche l'estensione dei poteri speciali a tutte le procedure di gara per **l'affidamento di concessioni** nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, incluse – come espressamente menzionato – le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

3. Ai sensi dell'articolo 26 (*Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica*), grazie all'inserimento di un nuovo articolo 2-*quater* nel Decreto Golden Power (*Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica*), sono introdotte due misure che incidono sulla fase procedimentale, in linea con

il principio della razionalizzazione e con la volontà di garantire certezza alla materia. Si tratta in particolare di:

- una **procedura di notifica semplificata** per quanto attiene a modalità, i termini e le procedure relativi all'istruttoria, per i casi in cui il Comitato di coordinamento decida all'unanimità di non esercitare i poteri speciali e fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri;
- le modalità di presentazione di una "**prenotifica**" **delle operazioni**, finalizzata all'ottenimento di una preliminare valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'effettiva applicabilità della normativa in materia di golden power all'operazione in oggetto.

4. Ai sensi dell'articolo 27 (*Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali*) viene istituito – presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo – un **Nucleo di valutazione e analisi strategica**, costituito da dieci esperti, che collabora alla gestione giornaliera delle notifiche Golden Power. Inoltre, viene autorizzata la Presidenza ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, anche al fine di verificare eventuali casi di omessa notifica.

5. Ai sensi dell'articolo 28 (*Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud*), l'art 1 bis del Decreto Golden Power viene integralmente sostituito con una nuova disciplina che (i) qualifica i **servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G** come "**attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale**" e che (ii) consente al Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare con decreto attuativo ulteriori attività soggette alla predetta qualifica. Le imprese, prima di procedere all'acquisizione, a qualsiasi

titolo, di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di rilevanza strategica, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, sono tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un **“piano annuale”** dell’operazione, il cui contenuto è opportunamente dettagliato al citato articolo 28 (come modificato e integrato dalla legge di conversione del Decreto Ucraina che – ad esempio – include nel piano annuale anche l’informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l’efficacia dei provvedimenti già adottati). La nuova disciplina prevede inoltre specifiche **sanzioni in caso di violazione**: (i) dell’obbligo di notifica; (ii) delle condizioni e delle prescrizioni imposte dal Governo; (iii) del veto opposto dal Governo. In particolare, il Governo può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato del soggetto tenuto alla notifica, oltre alla possibilità d’imporre all’impresa di ripristinare la situazione antecedente all’esecuzione dell’accordo soggetto a notifica. È prevista altresì un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di ritardo nell’ottemperanza di tale ingiunzione. Pare opportuno segnalare inoltre che i contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Da ultimo, il **comitato di monitoraggio** dispone della **facoltà di svolgere ispezioni e verifiche tecniche**, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali.

LO STUDIO

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (GPBL) è uno studio legale indipendente full-service, il riferimento per complesse operazioni di impresa e di finanza strutturata in Italia.

Con sede a Milano, Roma e Londra, offriamo supporto di altissimo livello in tutte le aree del diritto civile, commerciale e societario, e della fiscalità nazionale e internazionale, offrendo soluzioni innovative e sofisticate.

DIPARTIMENTO DI RETI, INFRASTRUTTURE ED ENERGIA

Lo Studio assiste clienti italiani ed esteri nelle diverse practice interessate dai settori delle infrastrutture e dell'energia con una consulenza multidisciplinare e trasversale, che include tutti gli aspetti di diritto amministrativo e societari, nonché di bancabilità e finanziabilità dei progetti, in *project financing* e/o con fondi pubblici e privati.

Il Dipartimento di Infrastrutture ed Energia opera con grandi imprese leader nei settori delle infrastrutture e dei trasporti (metropolitane, autostrade, ferrovie, ospedali etc.), dell'energia (produzione e stoccaggio di energia, sia da fonti rinnovabili che convenzionali), dell'ambiente e *circular economy* (trattamento rifiuti, agricoltura verticale etc.) nonché delle telecomunicazioni (fibra, 5G, banda larga etc.).

Prestiamo la nostra assistenza nelle varie fasi di implementazione del progetto, sia nell'ambito di *due diligence* e - più in generale - per ciò che concerne i profili regolatori, amministrativi e ambientali, sia nelle fasi autorizzative (ivi inclusi i profili di notifiche *golden power*) nonché in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori e servizi pubblici.

Ci occupiamo altresì della gestione di finanziamenti e fondi pubblici europei e nazionali (da ultimo anche su fondi PNRR), nonché nella strutturazione e



implementazione di finanziamenti nell'ambito di operazioni di *project financing* di progetti da realizzarsi o da rifinanziarsi nei settori infrastrutturali ed energetici.

La credibilità acquisita, anche davanti le Autorità competenti, in occasione di operazioni felicemente concluse è un elemento ulteriore che ci qualifica per prestare assistenza nelle operazioni più complesse e innovative del settore energetico, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni.

Contatti

Valentina Canalini, Partner
valentina.canalini@gpblex.it

Sofia Gentiloni Silveri, Senior Associate
sofia.gentiloni@gpblex.it

Antonella Guetta, Associate
antonella.guetta@gpblex.it



CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 859751
Fax +39 02 809447
studio@gplex.it

Roma

Via Giovanni Paisiello, 6
00198 Roma (RM)
Tel. +39 06 68134961
Fax +39 06 68134701
studioroma@gplex.it

www.gplex.it